



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE.  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED  
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

## IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** l'art. 102 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n.327;
- Visti** gli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;
- Visto** il D.Leg.vo n. 165 del 30/3/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** l'art. 14 della legge 84/94, come modificato dalle leggi n. 647/1996 e 186/2000;
- Visto** il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e Falconara Marittima approvato con D.M. 18.08.1969 e successive modifiche;
- Vista** la nota prot. n.41174 del 28 dicembre 2016 con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona ha avviato l'istruttoria per la modifica dell'art. 2 e l'eliminazione dell'art.11bis del vigente Regolamento;
- Vista** la nota prot. n.5676 del 24 febbraio 2017, con la quale la Capitaneria di Porto, esperita l'istruttoria di rito, ha trasmesso il nuovo testo del Regolamento in questione per la prevista approvazione;
- Vista** la nota prot.n.M\_INF/VPTM/9773 del 31 marzo 2017, di questo Ministero, concernente alcune osservazioni e modifiche da apportare al testo del Regolamento;
- Vista** la nota prot.n.0011981 del 28 aprile 2017 con la quale la Capitaneria di Porto di Ancona ha ritrasmesso il nuovo testo del Regolamento per la prevista approvazione;

## DECRETA:

E' approvato, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, il "Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e Falconara Marittima" nel testo predisposto in data 27 aprile 2017 dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, allegato al presente decreto.

Roma, 08 MAG. 2017

Il Direttore Generale  
Dott. Enrico Maria Pujia

Dec. ap. reg. Ancona17.



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Capitaneria di Porto**  
**ANCONA**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL PORTO DI ANCONA E NELLE RADE DI ANCONA E DI FALCONARA MARITTIMA**

**Articolo 1**

Il presente regolamento definisce le norme e le modalità per lo svolgimento del servizio di rimorchio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare nel porto di Ancona e nelle rade di Ancona e Falconara Marittima.

Il servizio di rimorchio è esercitato su concessione rilasciata in esclusiva ad un unico concessionario dal Capo del Compartimento marittimo di Ancona ai sensi dell'art.101 del Codice della Navigazione.

L'atto di concessione deve essere conforme al regolamento. Ai sensi dell'art.14, comma 1-bis della legge 28 gennaio 1994, n.84, l'Autorità Marittima ha facoltà di disciplinare, temporaneamente, l'obbligatorietà del servizio con apposito provvedimento.

**Articolo 2**

L'ambito che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio è costituito da:

- a) Porto di Ancona – specchi acquei limitati dalle opere di difesa esterna banchine e calate interne;
- b) Rada di Ancona e Falconara Marittima – Zona compresa tra i meridiani 13° 22' EST – 13° 32' EST, la costa ed il parallelo 43° 41' NORD;
- c) Strutture off-shore della Raffineria API di Falconara Marittima denominate pontile (la cui testata è posizionata in Lat.43°38'52" N – Long.013°23'37"E), isola (in posizione Lat.43°40'06"N – Long.013°24'21"E) e monoboa (in posizione Lat.43°44'41"N-Long.013°31'20"E).

**Articolo 3**

L'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio assentito dal Capo del Compartimento Marittimo, con l'osservanza delle norme di cui agli artt.60,138 e 139 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve in particolare indicare:

- a) Il numero, il nominativo e le caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio;
- b) I limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio ed il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- c) La durata della concessione;
- d) Il numero e le caratteristiche del rimorchiatore da adibire al servizio di guardia, sia di giorno che di notte;
- e) La misura del canone annuo e quella della cauzione;
- f) Il domicilio del concessionario;
- g) L'impegno specifico da parte del concessionario di attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia;
- h) Le condizioni particolari cui eventualmente è sottoposta la concessione.

L'assentimento della concessione è subordinato, oltre che alla prova che i rimorchiatori soddisfino alle vigenti norme di legge e di regolamento, al versamento da parte della società concessionaria del canone annuo, nella misura stabilita dal Capo del Compartimento Marittimo nell'atto di concessione, ed al versamento della cauzione il cui importo non potrà essere inferiore a due annualità del canone.

Il canone può essere ridotto o escluso totalmente, a norma dell'art.139 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, oltre a quelle previste dagli artt.70 e 107 del Codice della Navigazione, ritenute utili dal Capo del Compartimento Marittimo per la sicurezza e il servizio del porto.

#### **Articolo 4**

Per assicurare il regolare servizio di rimorchio sono necessari tre rimorchiatori di cui:

- a) n.2 con potenza non inferiore a 1800HP ciascuno;
- b) n.1 con potenza non inferiore a 1200HP;

L'unità maggiore dovrà essere particolarmente idonea al rimorchio in alto mare.

L'impresa concessionaria, avrà comunque l'obbligo di assicurare, qualora se ne ravvisi la necessità, l'impiego di un quarto rimorchiatore di potenza superiore a 1000HP, con un preavviso minimo di 96 ore.

#### **Articolo 5**

L'idoneità dei rimorchiatori è accertata dal Capo del Compartimento Marittimo. Non saranno ammessi al servizio quei rimorchiatori privi di caratteristiche tecniche ritenute necessarie dall'Autorità Marittima per il regolare espletamento del servizio nelle zone in concessione.

#### **Articolo 6**

L'impresa concessionaria è tenuta ad assicurare le condizioni generali prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti marittimi ed ogni altra disposizione impartita dalla Capitaneria di Porto nell'interesse del servizio.

I rimorchiatori devono stazionare normalmente nei punti designati dalla Capitaneria e devono essere in condizione di soddisfare le richieste del traffico e dell'Autorità Marittima.

Un rimorchiatore in perfetta efficienza e pronto immediatamente a muovere, deve disimpegnare il servizio di guardia sia durante il giorno che durante la notte con cambio alle ore 06:00 di ogni mattina. L'equipaggio del rimorchiatore di guardia ha l'obbligo della permanenza a bordo di giorno e di notte.

Detto rimorchiatore deve stazionare nel luogo designato dalla Capitaneria e, durante la notte, deve mantenere accesi sull'albero prodiero due fanali rossi visibili per tutto il giro dell'orizzonte. Per esigenze di traffico, per le condizioni di tempo o per altre circostanze particolari, il numero dei rimorchiatori in servizio di guardia può essere aumentato per ordine del Capo del Compartimento Marittimo.

L'impiego dei rimorchiatori di guardia è regolato dalla Capitaneria di Porto.

#### **Articolo 7**

I rimorchiatori autorizzati, sotto pena di decadenza della concessione, non possono essere distolti dal servizio, né essere messi ai lavori o in disarmo senza il preventivo benestare della Capitaneria che delibera compatibilmente con le esigenze portuali.

Non può essere messo fuori servizio per lavori di riparazione o per altri motivi più di un rimorchiatore per volta.

Qualora ne ravvisi la necessità, il Capo del Compartimento Marittimo potrà consentire la temporanea sostituzione di uno dei rimorchiatori indicati nell'atto di concessione con altra unità di potenza pari o superiore, idonea al servizio.

### **Articolo 8**

I nominativi dei marittimi preposti al Comando, scelti liberamente dall' esercente del servizio, dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto prima di assumere il comando.

L'esercente deve designare un proprio dirigente per il servizio in Porto il cui nominativo con recapito telefonico, deve essere pure comunicato alla Capitaneria di Porto. Il dirigente suddetto è tenuto ad osservare e far eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima, relativamente all'impiego ed ai turni di servizio dei rimorchiatori e deve, in ogni momento, assicurare la sua reperibilità.

### **Articolo 9**

Fermi restando il disposto degli art. 70 e 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere ed ai rimorchiatori in specie per l'assistenza ed il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, i rimorchiatori addetti al servizio di rimorchio in concessione hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione della Capitaneria di Porto, ogni qualvolta si verificano avverse condizioni di tempo, situazioni di emergenza a causa di sinistro in Porto e nelle rade di Ancona e Falconara Marittima.

I rimorchiatori suddetti sono tenuti a prestare gratuito servizio, quando la Capitaneria di Porto abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità del servizio marittimo portuale di ordine pubblico.

### **Articolo 10**

L'impresa concessionaria deve dotare ciascun rimorchiatore di un adeguato numero di cavi da usare in caso di rimorchio a navi sinistrate, di uno o più cavi metallici con gancio da usare in caso di rimorchio di navi incendiate, di uno o più penzoli di cavo di canapa di 10 cm. di circonferenza, con redancia guarnita, destinata ad essere incocciata al gancio degli aeromobili eventualmente da rimorchiare.

Tutti i rimorchiatori autorizzati devono essere attrezzati per disimpegnare anche il servizio di assistenza alle navi incendiate o altrimenti sinistrate, e dotati di pompa di prosciugamento e allagamento di sufficiente potenza, del relativo corredo di tubi e di manichette, nonché delle attrezzature per la fornitura del vapore. I rimorchiatori suddetti devono avere una rete parascintille permanente al fumaiolo, e quelli adibiti all'eventuale assistenza delle petroliere devono disporre di apposita apparecchiatura per taglio ossidrico composta da una bombola di ossigeno, una di acetilene, un cannello per taglio e metri 25 di manichetta di gomma, tutto in apposita cassetta metallica stagna ubicata in coperta pronta per essere ammainata in una imbarcazione, per taglio delle catene delle ancore delle navi predefte.

In coperta devono disporre di almeno due cassette antincendio, contenenti ciascuna una manichetta di metri 30, con boccalino per raccordi unificati ed adeguato numero di asce da pompiere.

Almeno due rimorchiatori devono essere dotati di radiotelefono e quello di maggiore potenza di apparato radar.

### **Articolo 11**

Quando risulti necessario, per lo sviluppo del traffico, o per le sue mutate esigenze, modificare il numero o la potenza dei rimorchiatori in concessione o modificare le loro caratteristiche tecnico/nautiche, le dotazioni, le prestazioni e le attrezzature, il Capo del Compartimento Marittimo, dopo aver acquisito il parere delle Associazioni nazionali rappresentative dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, nonché l'intesa dell'Autorità di Sistema Portuale, inviterà, con motivata indicazione, il concessionario a provvedervi entro un congruo termine al fine di assicurare al servizio la massima efficienza.

In caso di inadempienza si procederà alla risoluzione del rapporto di concessione mediante provvedimento di decadenza.

#### **Articolo 12**

L'uso dei rimorchiatori è facoltativo. Tuttavia il loro ausilio può essere reso temporaneamente obbligatorio dall'Autorità Marittima a causa della natura pericolosa del carico delle navi, per determinati tipi di navi, nonché in caso di sfavorevoli condizioni di tempo o per esigenze di sicurezza del porto e delle navi.

Salvo il caso di urgente soccorso a navi od aereomobili sinistrati od in pericolo, è vietato al concessionario del servizio di inviare rimorchiatori sottobordo delle navi senza averne ricevuta preventiva richiesta dalla nave o preventivo incarico dal rappresentante della nave stessa o dalla Capitaneria di Porto.

#### **Articolo 13**

I galleggianti (chiatte, pontoni, navicelle e simili) adibiti ai servizi di carico e scarico delle merci od ai lavori portuali potranno essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori addetti a tale speciale servizio all'interno dei porti, purché muniti della prescritta autorizzazione.

Per l'attività di cui sopra non potranno normalmente essere impiegate le unità destinate al servizio di rimorchio delle navi.

#### **Articolo 14**

Le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Ancona e per gli approdi di Falconara Marittima sono stabilite con separato provvedimento dal Capo del Compartimento Marittimo a norma dell'articolo 101 del Codice della Navigazione e dell'art.14, comma 1 bis della legge 28 gennaio 1994 n.84 e successive integrazioni e modificazioni. Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe del servizio.

Per le prestazioni ai natanti di cui al precedente art.13 o comunque non contemplate nelle tariffe in vigore il compenso sarà concordato fra le parti. In caso di disaccordo l'Autorità Marittima stabilirà, a suo insindacabile giudizio, la misura di tali compensi.

#### **Articolo 15**

Ai fini delle prestazioni e dell'applicazione delle tariffe, l'orario diurno del servizio di rimorchio è quello compreso dalle ore 08.00 alle ore 17.00, mentre l'orario notturno s'intende quello compreso tra le 17.00 e le ore 08.00 del giorno successivo.

#### **Articolo 16**

##### **(Decadenza della concessione)**

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di servizio di rimorchio, ed in particolare di quella comminata dall'art.1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- b) per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- c) per omesso pagamento del canone quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato a norma del precedente art.3;
- d) per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto dall'Autorità Marittima di provvedere entro un congruo termine di tempo, alle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico;
- e) per aver distolto senza preventivo assenso dell'Autorità Marittima i mezzi vincolati al servizio di rimorchio;

- f) per mancata presentazione della documentazione necessaria per la verifica biennale delle tariffe, nei termini di cui alla circolare ministeriale prot.n.DEM3/1589, del 17 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

Prima di dichiarare la decadenza, il Capo del Compartimento Marittimo fissa il termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni.

Col decreto di decadenza può essere disposto l'incameramento di tutta o parte della cauzione.

#### Articolo 17

Le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite a termini di legge.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Capo del Compartimento Marittimo modificherà, con atto suppletivo tutte le parti degli atti di concessione in corso, che risultino in contrasto con le nuove norme regolamentari.

Ancona, 27.04.2017



IL COMANDANTE

C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA